

**Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Montevarchi**

Parere n. 34/2020

Oggetto: PARERE DEI REVISORI DEI CONTI SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi in via telematica, nelle persone del Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Marco Giusti e Andrea Niccolai;

Premesso che

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti....."*;
- l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1 del predetto decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 25 del 19.07.2012, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'ipotesi di contratto stesso;

Visti

- l'ipotesi di CCDI sui criteri di utilizzazione del "Fondo risorse decentrate" del Comune di Montevarchi, per l'anno 2020;
- le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa al C.C.D.I. predisposte dall'Ufficio unico per la gestione associata del personale, sulla base dello schema definito dal Ministero dell'Economia e Finanze;

Richiamati gli atti inerenti alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" del personale dipendente relativo all'anno 2020 e nello specifico:

- la determinazione dirigenziale n. 500/2020, successivamente integrata dalla determinazione dirigenziale n. 718/2020, con le quali si provvede alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
- le precisazioni inviate per PEC del 16/12/2020 dal Responsabile del Servizio Personale e Organizzazione Roberto Monteferranti in risposta alla richiesta fatta dal Collegio dei Revisori, allegate al presente verbale quali parti sostanziali e integranti;

Considerato che

- in data 30.11.2020, la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale, hanno firmato l'ipotesi d'accordo in oggetto;

Dato atto che questo Collegio ha proceduto all'esame del testo dell'ipotesi d'accordo e delle relative relazioni;

Verificato che il contenuto della contrattazione integrativa 2020 è rispondente alle regole dettate in materia dalla contrattazione nazionale;

Evidenziato inoltre che

- nel prospetto di costituzione del "Fondo risorse decentrate" anno 2020, di cui all'allegato "A" al predetto CCDI le voci di finanziamento del fondo sono suddivise in parte stabile ed in parte variabile e sono analiticamente indicate, con specificazione delle disposizioni contrattuali di riferimento, nel modulo I, sezioni I-IV della relazione tecnico-finanziaria;
- nel prospetto di utilizzo delle risorse del "Fondo risorse decentrate" anno 2020, di cui all'allegato "B" al predetto CCDI, le voci di uscita sono suddivise fra utilizzi non disponibili per la contrattazione per effetto delle disposizioni recate dall'art. 68 comma 1 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 e utilizzi disponibili per la contrattazione e le stesse, con riferimento alla predetta suddivisione, sono analiticamente indicate nel modulo II, sezioni I-IV della relazione illustrativa;
- il totale delle risorse distribuite rispetta l'ammontare delle risorse quantificate in fase di costituzione del "Fondo risorse decentrate";
- le risorse inserite nel fondo sono impiegate nell'ambito degli istituti del c.d. "salario accessorio" previsti dai CC.CC.NN.LL. vigenti. In merito si richiama l'analitica elencazione di tutti gli impieghi contenuta nella relazione tecnico finanziaria;
- il "Fondo risorse decentrate" dell'anno 2020, rispetta il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, così come si evince dal prospetto riepilogativo di cui al modulo III della relazione tecnico-finanziaria;
- l'effettiva attribuzione della performance individuale e della performance organizzativa avverrà in base ai vigenti criteri indicati nel sistema di valutazione della performance di cui al regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 114/2013, che risulta coerente con i principi del D.Lgs. n. 150/2009;

Sulla base di quanto sopra esposto,

CONSTATA

1. Che la materia disciplinata dall'ipotesi del C.C.D.I. 2020 in esame, rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018;

2. Che i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2020, (Allegato B), così come esposti nella relazione tecnica finanziaria in premessa richiamata, sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio 2020, con il vincolo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, rispetto al limite di cui al comma 557-quater della medesima legge e assicurano il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

ESPRIME

parere favorevole in relazione alle proprie competenze.

alla Compatibilità dei costi dell'accordo con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/01.

Barga, 16/12/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Pietro Turicchi (Presidente) (*)
Marco Giusti (Membro) (*)

Andrea Niccolai (Membro) (*)

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Montevarchi.



Comune di Montevarchi

Servizio Personale e Organizzazione

Montevarchi, 14.12.2020

Al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Montevarchi

Oggetto: Precisazioni in merito all'adozione dell'atto d'indirizzo della Giunta per la costituzione della parte variabile del Fondo risorse decentrate anno 2020.

Il "Fondo risorse decentrate" del Comune di Montevarchi relativo all'anno 2020, di cui all'art. 67 del personale del Comparto Funzioni Locali, è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 500/2020 e successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 718/2020.

Le risorse di parte stabile relative all'anno 2020, pari ad € 345.022,83 sono state determinate con atto gestionale del dirigente competente in materia di personale, senza la necessità di una valutazione discrezionale da parte della Giunta, in quanto sono la risultanza di una mera applicazione automatica e vincolante, degli istituti disciplinati dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Funzioni Locali.

La determinazione delle risorse di parte variabile relative all'anno 2020, per effetto della pronuncia della Corte dei Conti sezione regionale della Toscana n. 243/2019 PRSP del 27.06.2019 in merito al mancato rispetto del patto di stabilità 2015, è stata condizionata dall'applicazione delle prescrizioni recate dall'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, le quali prevedono la possibilità di inserire risorse aggiuntive nel fondo per la contrattazione integrativa, qualora vengano rispettati anche gli obiettivi di finanza pubblica.

Il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica - nella fattispecie lo sfioramento del patto di stabilità 2015 - ha pertanto determinato il divieto di inserire risorse aggiuntive nella parte variabile del "Fondo risorse decentrate anno 2020" ai sensi dell'art. 40-quinquies, rendendo superflua l'adozione di un atto d'indirizzo in merito, da parte della Giunta.

Fermo restando quanto sopra esposto, il dirigente competente in materia di personale, ha comunque proceduto alla costituzione della parte variabile del "Fondo risorse decentrate anno 2000", in attuazione delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari sotto indicate, costituenti eccezione al divieto d'incremento in parola, per un ammontare complesso pari ad € 89.868,69, così ripartito:

- a) Per un importo di € 639,09 a titolo di "Importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA del personale cessato nel corso dell'anno", il cui istituto automatico e vincolante è disciplinato dall'art. 67 comma 3 lettera d) del C.C.N.L. del 21.05.2018 del comparto funzioni Locali e non richiede pertanto alcuna valutazione discrezionale;
- b) Per un importo di € 79.185,48 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quantificato dal dirigente del 3^ Settore Lavori Pubblici sulla base degli stanziamenti approvati dalla Giunta in riferimento all'articolazione del quadro economico delle singole

opere, nonché sulla base dei criteri previsti dall'apposito regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 64/2020;

- c) Per un importo di € 10.044,12 a titolo di risorse per recupero evasione IMU di cui all'art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018, quantificato dal Dirigente del 2^ Settore Economico Finanziario sulla base dei criteri previsti nell'apposito regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 73/2020.

In merito alle risorse aggiuntive di cui alle precedenti lettere b) e c), inserite nella parte variabile del "Fondo risorse decentrate anno 2020", preme precisare che le stesse non osservano le prescrizioni di cui all'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto nella fattispecie, l'inserimento nel fondo delle risorse aggiuntive, avviene non per una scelta discrezionale dell'ente, ma deriva dall'applicazione di specifiche norme di legge. Tale principio, è stato affermato nella pronuncia della sezione regionale della Corte dei Conti della Toscana n. 130/2017.

F.to Il Responsabile del Servizio
Personale e Organizzazione
Roberto Monteferranti